



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E  
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 60	di data 03/04/24

**Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CANONE DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI E CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI) E RECUPERO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ OLTRE CHE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI DEL COMUNE DI TRENTO PER LA DURATA DI 5 ANNI. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI.**

#### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che presso l'Amministrazione comunale è attualmente in corso un contratto di concessione relativo al servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni, per il periodo 01.07.2019-30.06.2024;

dato atto che tale servizio è stato affidato alla società Ica – Imposte Comunali Affini – S.r.l. (ora S.p.a.) e che la gestione in essere consegue ad una procedura ad evidenza pubblica la cui indizione è stata autorizzata con deliberazione del Consiglio comunale di data 28.06.2017 n. 87, successivamente modificata con deliberazione del Consiglio comunale di data 12.09.2017 n. 112;

richiamata la legge 27.12.2019 n. 160, art. 1, commi 816 e seguenti, che ha disposto l'istituzione da parte dei comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2021, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni, abrogando, tra l'altro, il capo I del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 che disciplinava l'imposta comunale

sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni;

dato atto che a seguito di tale modifica normativa ed alla conseguente approvazione, con deliberazione consiliare 14.04.2021, n. 42, da ultimo modificata dalla deliberazione consiliare 02.11.2022, n. 132, del *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*, il citato contratto di concessione è stato adeguato, contemplando la gestione del canone unico patrimoniale, limitatamente al canone diffusione messaggi pubblicitari e al canone pubbliche affissioni, nonché dell'imposta comunale sulla pubblicità, per quanto attiene alla fase di recupero dell'imposta ancora dovuta;

appurato che, nel concreto, il contratto in essere si realizza con la quantificazione dei canoni dovuti dai cittadini/utenti (anche in relazione alle concessioni e autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione comunale), con la gestione di tutte le fasi legate alla riscossione, anche coattiva, di tali entrate, con la gestione (intesa come installazione, rimozione, manutenzione) degli impianti pubblicitari pubblici, con il servizio di affissione di manifesti su tali impianti, con la repressione dell'abusivismo pubblicitario e con un costante rapporto con i medesimi cittadini/utenti;

richiamato il Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, che, all'art. 2-bis (Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva) che ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina nazionale della riscossione, in particolare con riguardo al versamento spontaneo di entrate tributarie e non;

preso atto, tuttavia, che ai sensi dell'art. 9ter della Legge provinciale 36/1993, in combinato disposto con l'art. 34 della Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3, continua ad essere possibile acquisire direttamente sul conto delle società di riscossione (e non direttamente sul conto di tesoreria) i versamenti relativi alle entrate di qualsiasi natura affidate;

dato atto che il contratto in essere con la citata società concessionaria è in scadenza al 30.06.2024;

considerato che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, si rende necessario procedere all'indizione di una nuova gara per l'affidamento della gestione del servizio anzidetto con contratto di concessione che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. C dell'allegato I.1 del D.Lgs 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", è il contratto "*a titolo oneroso stipulato per iscritto a pena di nullità in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi*

*oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo”;*

evidenziato che il servizio oggetto di affidamento è qualificato come servizio pubblico locale ai sensi D. Lgs. 23.12.2022 n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) art. 2, comma 1, lett. C e che, quindi, in conformità a quanto disciplinato dall'art. 8 del Regolamento per la disciplina dei contratti e dell'art. 49, comma 3, lettera g), del Codice degli enti locali, la scelta della forma gestionale del medesimo compete al Consiglio comunale;

richiamata la deliberazione del 30 gennaio 2024, n. 14, immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio comunale ha deliberato:

1. di approvare la disciplina generale dell'affidamento dei servizi di riscossione e accertamento del canone unico patrimoniale (canone diffusione messaggi pubblicitari e canone pubbliche affissioni), di recupero dell'imposta comunale sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni del Comune di Trento;
2. di confermare, per i servizi di cui al punto precedente, la forma di gestione in via indiretta mediante l'affidamento a terzi (società iscritte all'Albo ministeriale di cui all'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 446/1997, estendendo l'ammissione anche agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività affidamento), tramite concessione di servizi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la durata di 5 anni a partire dal 1° luglio 2024;
3. di dare atto che la Giunta Comunale provvederà, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per la disciplina dei contratti, all'approvazione degli indirizzi per la definizione della procedura di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
4. di dare atto che la Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali provvederà agli adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara, in particolare alla redazione e all'approvazione del Capitolato e relativi allegati, oltre che al disciplinare di gara, nonché alla prenotazione della relativa spesa;

richiamata, inoltre, la deliberazione della Giunta comunale n. 71 di data 19.03.2024, immediatamente eseguibile, con la quale, in conformità all'art. 9 comma 2 lett. b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti è stato deciso, tra l'altro, di:

1. approvare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'affidamento sotto soglia comunitaria della concessione del servizio di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale (canone diffusione messaggi pubblicitari e canone pubbliche affissioni) e recupero dell'imposta comunale sulla pubblicità oltre che del servizio di pubbliche affissioni del Comune di Trento, aderendo integralmente alle proposte del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, così come esposte in narrativa della medesima deliberazione;

2. dare atto che con determinazione dirigenziale del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali si stabilirà di procedere all'affidamento sotto soglia comunitaria della concessione del servizio di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale (canone diffusione messaggi pubblicitari e canone pubbliche affissioni) e del recupero dell'imposta comunale sulla pubblicità oltre che del servizio di pubbliche affissioni del Comune di Trento per 5 (cinque) anni, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa a norma dell'art. 17 della L.p. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023;
3. dare atto che la Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali provvederà agli adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara, tra cui l'approvazione del Capitolato speciale e relativi allegati, oltre che del relativo disciplinare di gara, nonché alla prenotazione della relativa spesa;

evidenziato che il luogo in cui il servizio deve essere eseguito si colloca nel territorio del Comune di Trento (rientrante nel codice NUTS ITH20);

rilevata l'impossibilità di procedere ricorrendo agli strumenti offerti dal mercato elettronico in quanto, in entrambi i portali APAC (MEPAT ora Contracta) e CONSIP, non sono attualmente attive convenzioni per la gestione dei servizi in esame;

appurata, quindi, la possibilità di affidare in concessione i servizi in oggetto tramite procedura ad evidenza pubblica, alle società iscritte nell'Albo ministeriale di cui all'art 53, comma 1 del D. lgs. 446/1997 e s.m., estendendo l'ammissione anche agli operatori con sede in altro Stato membro dell'UE;

ravvisata l'opportunità di ricorrere ad una procedura di gara con un unico lotto, in quanto, considerata la particolarità dei servizi richiesti, la suddivisione in lotti pregiudicherebbe la corretta esecuzione della concessione; in particolare, per quanto riguarda la gestione delle pubbliche affissioni, che prevede una stretta correlazione tra la riscossione del relativo canone e l'affissione dei manifesti, la costituzione di due poli distinti cui rivolgersi creerebbe inutile disagio ai cittadini, che sarebbero costretti a rapportarsi a soggetti diversi per fruire del medesimo servizio;

considerato che, ai sensi dell'art. 178, comma 1, del D.lgs. 36/2023 ,*“la durata delle concessioni è limitata ed è determinata dall'ente concedente in funzione dei lavori e servizi richiesti al concessionario.”*;

preso atto che i servizi in esame non comportano significativi investimenti, se non quelli riferiti all'organizzazione di personale e mezzi del soggetto gestore e che, conseguentemente, si ritiene di stabilire la durata del contratto in numero 5 (cinque) anni a decorrere, presumibilmente, dal 1° luglio 2024;

ritenuto che la durata quinquennale sia adeguata sia rispetto all'onerosità dell'impatto organizzativo per il Comune e per il concessionario, sia in termini di impostazione e sviluppo delle attività con riguardo al requisito di identificazione, da parte del contribuente – utente, nel soggetto gestore del servizio;

richiamato il punto 3) del contratto di concessione di data 27.06.2019 n. 1134 rep., attualmente in essere tra il concessionario I.C.A. - Imposte comunali affini – S.P.A. e il Comune di Trento, ai sensi del quale *“Dopo la scadenza del contratto, nelle more dell'espletamento della procedure di gara per l'individuazione del nuovo concessionario del servizio, l'Impresa concessionaria, su richiesta del Comune, è tenuta a garantire la gestione dei servizi oggetto del Capitolato d'oneri alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara e, comunque, per un periodo non superiore all'anno.”*;

dato atto che, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, nelle more della stipula del contratto ma ad aggiudicazione avvenuta, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto previa adeguata motivazione e che, nei casi previsti dal comma 9, dell'art. 17 del D. Lgs n. 36/2023, è sempre possibile l'esecuzione d'urgenza;

rilevato che il valore della concessione, necessario anche al fine di individuare la normativa applicabile per la scelta del contraente, è stimato in euro 1.685.501,93 (oneri esclusi) e che, pertanto, tale concessione si attesta al di sotto della soglia di rilevanza europea delle concessioni pari ad euro 5.538.000,00;

considerato che il valore della concessione sopra riportato è stato determinato applicando l'aggio posto a base di gara, che si propone pari al 19%, sulla media degli incassi riferiti agli anni 2018 – 2019 – 2020 – 2021 (euro 1.774.212,56), al netto dell'importo della maggiorazione dei diritti per le affissioni d'urgenza, notturne e festive (che sono di esclusiva competenza del concessionario), moltiplicato per i 5 anni della concessione;

atteso che nel computo del gettito medio annuale non viene considerato l'anno 2022 in quanto, in tale periodo, è stato realizzato un gettito più elevato dei precedenti, di natura straordinaria, presumibilmente legato alla pubblicizzazione delle attività a seguito dell'uscita dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e che se tale gettito fosse stato considerato, la media degli incassi sarebbe risultata più elevata, rappresentando di conseguenza un presunto incasso annuale che in realtà non si ritiene realizzabile; ciò anche alla luce degli incassi realizzati nell'anno 2023, che, pur beneficiando degli incrementi tariffari operati per tale annualità, si presentano inferiori a quelli dell'anno 2022;

precisato che la percentuale di aggio posta a base di gara, pari al 19%, è stata

determinata sulla base del “Piano economico-finanziario di massima” elaborato tenendo conto anche dei dati forniti dall’attuale concessionario per la gestione dei citati servizi nel Comune di Trento, quale documento volto a valutare le condizioni per l’equilibrio economico – finanziario degli investimenti e della gestione del servizio oggetto dell’affidamento, presupposto per la corretta allocazione del rischio operativo legato alla gestione di tali servizi, nonché degli esiti della precedente gara e delle gare più recenti effettuate da alcuni comuni italiani;

precisato che, nella quantificazione del valore della concessione e del relativo Piano economico finanziario di massima, si è tenuto conto di vari elementi, quali:

1) RICA VI: costituiti dall’aggio contrattuale (remunerazione del concessionario) stimato per la durata della concessione, determinato moltiplicando l’aggio posto a base di gara, del 19%, sulla media delle riscossioni realizzate nel periodo 2018-2021, escludendo l’importo della maggiorazione dei canoni per le affissioni d’urgenza, notturne e festive, di esclusiva competenza del concessionario;

2) COSTI GESTIONALI: costituiti dai costi relativi al personale, alla sicurezza aziendale, all’affitto dei locali, alle utenze, alle pulizie ed alle spese condominiali da destinare alla sede operativa locale dell’impresa, ai costi sostenuti per imposte, tasse, tariffe e altri oneri, ai costi per materiale di consumo e cancelleria, ai costi per la manutenzione degli impianti affissionali, ai costi di ammortamento arredi ed attrezzature d’ufficio, ai costi per la partecipazione alla gara, ai costi per il servizio affissioni in sub – appalto, ai costi delle spese legali, nonché alle spese generali e a tutte le altre spese sostenute per la gestione del servizio oggetto di gara, oltre all’utile;

atteso che, ai sensi dell’art. 32 della L.P. n. 2/2016, la documentazione di gara deve prevedere specifiche clausole sociali a favore del personale impiegato;

richiamato l’art. 2, comma 1, lett. e dell’allegato I.1 del D.lgs 36/2023 secondo il quale i contratti ad alta intensità di manodopera sono i contratti nei quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell’importo complessivo dei corrispettivi;

verificato che, come emerge dal documento “Piano economico finanziario di massima”, il costo della manodopera per il servizio in oggetto non risulta superiore al 50 per cento dell’importo complessivo del corrispettivo, calcolato con le modalità sopra specificate;

dato atto che, pertanto, trova applicazione l’art. 32, comma 2 della L.P. 2/2016, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, che in caso di cambio gestione della concessione, stabilisce per il concessionario l’obbligo di effettuare un esame congiunto con le Organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della concessione, per permettere di attuare un percorso finalizzato alla promozione della stabilità occupazionale e del

livello retributivo complessivo del personale impiegato nella gestione uscente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore o collaboratore;

considerato quanto previsto dall'art. 32, comma 3 della L.P. 2/2016, si ritiene di escludere dal presente affidamento l'applicazione dell'obbligo per l'aggiudicatario di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art 4 della L. 381/1991, considerato che trattasi di contratto in cui l'impiego della manodopera è relativamente limitato in relazione al numero di dipendenti e/o di ore lavorative che non consentono una presenza, anche limitata, di lavoratori svantaggiati; peraltro alla luce delle prestazioni richieste si prevede, altresì, una specifica competenza che si ritiene debba essere affidata a personale adeguatamente preparato e formato con idoneo grado di esperienza;

rilevato che attualmente non risultano emanati criteri ambientali minimi (CAM) specifici per il servizio in oggetto;

preso atto che, pur trattandosi di procedura sotto soglia comunitaria, si ritiene di addivenire all'individuazione del concessionario mediante il ricorso a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, mediante la quale qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta ad un avviso di indizione di gara, nel rispetto del principio della concorrenza e massima partecipazione alle gare pubbliche;

rilevato, in particolare, che si intende adottare tale procedura per le seguenti motivazioni:

- la procedura aperta garantisce la maggiore snellezza procedurale e il miglior contenimento dei tempi, posto che in esito alla pubblicazione del disciplinare di gara gli operatori economici sono chiamati immediatamente a presentare un'offerta, evitando una fase che imponga un passaggio iniziale di manifestazione di interesse (ossia la richiesta di invito): ciò avviene nel pieno rispetto dei principi di garanzia della qualificazione dell'operatore economico, in quanto siffatta attività viene semplicemente concentrata in un unico momento, quindi senza duplicazione di attività ed evitando l'allungamento dei tempi necessari per addivenire all'individuazione del contraente;
- nella procedura aperta è garantita la più ampia possibilità di partecipazione per tutti gli operatori economici, senza limitazione alcuna e in condizioni di assoluta parità, salvo comunque il necessario possesso dei requisiti di partecipazione che ogni potenziale contraente con l'Amministrazione comunale deve dimostrare di possedere a garanzia della sua affidabilità;
- la procedura aperta permette l'aumento della concorrenza e rende possibile per l'Amministrazione la scelta dell'offerta qualitativamente migliore, così perseguendo l'obiettivo generale del mantenimento di adeguati standard qualitativi nei servizi resi alla

collettività;

rilevato che ai sensi dell'art. 17 comma 3 del D. lgs. 36/2023, l'aggiudicazione avviene entro il termine di 9 (nove) mesi dalla data di pubblicazione del disciplinare di gara salvo quanto specificato all'allegato I.3 del D. Lgs. 36/2023;

dato atto che sono stati predisposti, tra gli altri, il Capitolato speciale e relativi allegati, il "Piano economico finanziario" oltre alla "Matrice dei Rischi" che costituiscono parte del progetto di contratto e che contengono le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione comunale e l'operatore economico che si aggiudicherà il contratto, le quali costituiscono prescrizione minime inderogabili in sede di offerta il cui mancato rispetto comporta per l'offerente sia l'esclusione dalla gara che l'esclusione nell'esecuzione del contratto;

ritenuto di individuare, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attesa la peculiarità dei servizi in questione, che necessitano di una valutazione sia economica che di carattere qualitativo, in aderenza alla previsione normativa di cui all'art. 17 della L.p. 2/2016 e all'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 tenuto anche conto delle indicazioni contenute nelle "Linee guida sui criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di forniture e servizi", approvate con deliberazione della Giunta provinciale 18 febbraio 2022 n. 230;

preso atto che, secondo quanto stabilito dall'art. 185, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023 le concessioni *"sono aggiudicate sulla base di criteri oggettivi, tali da assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'ente concedente"* e che i criteri di aggiudicazione sono connessi all'oggetto del contratto e *"non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all'ente concedente. Essi includono, tra l'altro, criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione. Tali criteri sono accompagnati da requisiti che consentono di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. L'ente concedente verifica la conformità delle offerte ai criteri di aggiudicazione"*;

precisato che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consente, quindi, di valorizzare aspetti differenti dal prezzo, a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte e che, conseguentemente, pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte, peraltro minore, del punteggio complessivo da attribuire per l'offerta;

atteso che, nel caso di specie, si ritiene di valutare le modalità organizzative, gestionali e qualitative con le quali i partecipanti alla gara si propongono di garantire il corretto espletamento del servizio in concessione, al fine di assicurare la miglior qualità del predetto servizio, particolarmente delicato e importante nei rapporti con l'utenza, così da garantire la regolarità e l'efficacia delle attività espletate;

preso atto che l'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e, quindi, che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presenteranno un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni e sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo il Presidente di gara procederà al sorteggio per individuare il concorrente da collocare primo nella graduatoria;

preso atto che, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 della L.p. 2/2016, per ciascuna offerta presentata verrà attribuito un massimo di n. 100 punti di cui n. 70 per l'offerta tecnica e n. 30 per l'offerta economica;

dato atto che, oltre a quanto già citato sopra, è stato predisposto anche il documento denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili, nonché la modalità dell'offerta economica;

ritenuto che il punteggio da attribuire ai singoli elementi dell'offerta tecnica sia effettuato prevalentemente sulla base di criteri di valutazione di natura tabellare e quantitativa e solo marginalmente sulla base di criteri di natura discrezionale e ciò in considerazione della specificità e della peculiarità dei servizi oggetto della concessione, che richiedono di individuare la migliore prestazione offerta, consentendo, in questo modo, di garantire un elevato standard di qualità del servizio;

considerato, inoltre, che gli eventuali aspetti migliorativi richiesti all'offerente in sede di offerta tecnica ben si prestano a criteri di tipo tabellare e quantitativo, che possono fornire nel caso concreto elementi chiari, definiti e ben circoscritti, anche al fine di garantire una efficace esecuzione dei controlli nella fase di gestione del contratto;

dato atto che la valutazione delle offerte tecniche presentate dagli offerenti verrà compiuta da una Commissione tecnica appositamente nominata ai sensi dell'art. 38 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

evidenziato, in particolare, che nell'ambito dell'offerta tecnica si propone di suddividere i 70 punti previsti valorizzando gli elementi e sotto – elementi presenti nella seguente tabella:

	<b>Elementi e sub – elementi di valutazione dell’offerta tecnica</b>	<b>Punteggio massimo attribuibile – totale 70 punti</b>
<b>A)</b>	<b>Progetto di organizzazione complessiva del servizio</b>	45 di cui
A1)	Risorse umane da dedicare all'espletamento del servizio: i concorrenti sono invitati a presentare un separato elaborato progettuale redatto in forma schematica, sintetica e chiara, in cui sono dettagliati aspetti quali il numero di persone a tempo pieno e a tempo parziale, distinte tra attività di front-office e back-office, relativo titolo di studio, professionalità acquisita e percorsi formativi effettuati nell'ambito di materie strettamente attinenti l'oggetto dell'affidamento.	20
A2)	Modalità organizzative del rapporto con gli cittadini-utenti: i concorrenti sono invitati a indicare le fasce orarie di apertura al pubblico presso la sede locale, espresse in giorni e ore settimanali in eccedenza rispetto al minimo previsto del Capitolato speciale (articolo 3, comma 6, punto 6.3).	10
A3)	Accessibilità telematica da parte degli uffici comunali alla banca dati completa e accessibilità da parte degli cittadini-utenti ad informazioni relative alla propria posizione: i concorrenti sono invitati a indicare quali eventuali accessibilità telematiche intendono garantire.	10
A4)	Predisposizione sul sito dell'operatore economico di un calcolatore del canone diffusione messaggi pubblicitari e del canone pubbliche affissioni per consentire ai cittadini-utenti di calcolare il canone dovuto in autonomia: i concorrenti sono invitati a indicare l'eventuale predisposizione del calcolatore.	5
<b>B)</b>	<b>Progetto di sostituzione e manutenzione impianti pubbliche affissioni</b>	12 di cui
B1)	Installazione di nuovi impianti in sostituzione di quelli esistenti, maggiormente danneggiati, deteriorati e vetusti: i concorrenti sono invitati a indicare la superficie espositiva (espressa in mq.) di impianti che si prevedono di installare in ciascun anno di gestione.	5
B2)	Pianificazione della manutenzione degli impianti esistenti (sistemazione impianti danneggiati, verniciatura, pulitura, etc.): i concorrenti sono invitati a indicare la frequenza dell'attività di manutenzione in eccedenza rispetto al minimo annuale previsto dal Capitolato speciale (art. 3, comma 6, punto 6.13).	7
<b>C)</b>	<b>Progetto di contrasto all'abusivismo pubblicitario e recupero evasione</b>	
C1)	Modalità di contrasto al fenomeno dell'abusivismo pubblicitario: i concorrenti sono invitati a presentare un separato elaborato progettuale redatto in forma schematica, sintetica e chiara, in cui sono dettagliati aspetti quali la frequenza dei controlli, il tipo di attività di controllo che si intende effettuare sul territorio, il numero di persone dedicato e le azioni che si intendono intraprendere in conseguenza ai controlli effettuati.	9
<b>D)</b>	<b>Possesso di certificazioni</b>	4 di cui
D1)	Possesso di Certificazione UNI EN ISO 9001/2015 (Certificazione del sistema di gestione della qualità) o certificazione equivalente rilasciata da Organismi stabiliti in altri Stati membri.	2
D2)	Possesso di Certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D.Lgs. n. 198/2006 (UNI/PdR 125:2022) o	2

certificazione equivalente rilasciata da Organismi stabiliti in altri Stati membri.
---

preso atto che, a garanzia della qualità del servizio offerto, è stata introdotta la previsione della c.d. "soglia di sbarramento" dunque non saranno ammesse all'apertura delle offerte economiche le imprese che nella valutazione complessiva dell'offerta tecnica non abbiano raggiunto il punteggio complessivo (determinato prima della riparametrazione) pari a 35 (trentacinque) sui 70 (settanta) disponibili;

preso atto che all'offerta economica verrà attribuito un punteggio massimo di 30 (trenta) punti e la stessa deve essere formulata al netto degli oneri fiscali;

evidenziato, in particolare, che nell'ambito dell'offerta economica si propone di suddividere i 30 punti previsti valorizzando gli elementi presenti nella seguente tabella:

	<b>Elementi di valutazione dell'offerta economica</b>	<b>Punteggio massimo attribuibile – totale 30 punti</b>
A)	Misura percentuale dell'aggio dell'operatore economico, in ribasso rispetto all'aggio posto a base di gara pari a 19%	<b>20</b>
B)	Minimo garantito, inteso come incasso minimo garantito ogni anno al Comune di Trento da parte dell'operatore economico al netto dell'aggio contrattuale, in rialzo rispetto al minimo garantito posto a base di gara pari a € 1.500.000,00	<b>10</b>

considerato che, per quanto riguarda l'offerta economica, si ritiene di dare maggiore rilievo all'aggio proposto rispetto al minimo garantito, in quanto il medesimo rappresenta il costo a carico del Comune dei servizi affidati e, pertanto, una sensibile riduzione di tale percentuale determinerebbe minori spese a carico dell'Ente;

atteso che, come evidenziato nei paragrafi precedenti, la percentuale di aggio posta a base di gara è stata determinata valutando la sostenibilità economico – finanziaria del servizio oggetto di concessione, tenuto conto dei costi sostenuti dall'attuale concessionario, ritenuti congrui anche per il nuovo, nonché dell'aggio posto a base di gara nel confronto concorrenziale precedente, oltre che delle basi d'asta e degli esiti delle gare più recenti effettuate da alcuni comuni italiani;

dato atto che, per quanto riguarda l'elemento A), gli offerenti devono presentare un'offerta economica che preveda una percentuale d'aggio inferiore a quella posta a base di gara e che, pertanto, sono escluse le offerte che presentano una percentuale di aggio pari o superiore a quella posta a base di gara;

evidenziato che, per quanto attiene all'elemento B), il minimo garantito è stato determinato tenendo conto dei trend degli importi riversati al Comune nelle annualità relative agli

anni 2018, 2019, 2020 e 2021, trend che, come evidenziato anche dall'annualità da poco conclusa, si attesta in crescita e che, peraltro, gli importi riversati sono sempre stati superiori a tale minimo, senza necessità di integrazione da parte dell'Operatore economico; inoltre, la richiesta di offrire un rialzo rispetto al minimo garantito posto a base di gara è finalizzata ad incentivare l'attività di riscossione, anche attraverso l'individuazione di esposizioni pubblicitarie non autorizzate/dichiarate e quindi abusive;

preso atto, quindi, che per quanto riguarda l'elemento B), gli offerenti devono presentare un'offerta economica che preveda un minimo garantito superiore a quello posto a base di gara e che, pertanto, sono escluse le offerte che presentano un minimo garantito pari o inferiore a quello posto a base di gara;

dato atto che al fine dell'attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, si propone di procedere come segue:

- per ciascun elemento indicato nelle tabelle sopra riportate sarà attribuito il punteggio previsto, come descritto nel documento "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" sopra citato;
- una volta attribuito il punteggio complessivo alla singola offerta tecnica e alla singola offerta economica si procederà alla riparametrazione del punteggio stesso: all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio viene assegnato il massimo dei punti previsti per l'offerta tecnica (70) e per l'offerta economica (30), mentre alle altre offerte viene attribuito un punteggio proporzionale decrescente;

dato atto che nel Capitolato speciale è previsto il divieto di cessione del contratto ed è ammesso, previa autorizzazione del Comune, il subappalto dei servizi oggetto del medesimo Capitolato, limitatamente alla materiale attività di affissione dei manifesti, per le seguenti motivazioni:

- l'esigenza di garantire che l'attività principale oggetto del contratto venga svolta direttamente dall'operatore economico valutato nel corso della procedura di gara assicurando il livello qualitativo richiesto, tenuto conto che il servizio oggetto di affidamento necessita di una certa specializzazione ed esperienza nella gestione del servizio costituito dalla prestazione non subappaltabile;
- peculiarità del servizio in oggetto che impone che le prestazioni principali oggetto del contratto siano svolte dal concessionario, poiché queste risultano strettamente connesse le une con le altre e non possono che essere svolte coerentemente dal medesimo soggetto, anche secondo quanto presentato in offerta tecnica;
- considerazione che la limitazione prevista non comporta un restringimento ingiustificato della concorrenza, non ponendo ostacoli all'accesso delle piccole e medie imprese alle procedure

di affidamento;

preso atto che le prestazioni oggetto di subappalto non potranno essere oggetto di ulteriore subappalto e ciò al fine di non doversi rapportare con troppi operatori economici aggravando peraltro le procedure di controllo;

preso atto inoltre che, al fine di garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento in concessione dei servizi in oggetto, nel disciplinare di gara sono state inserite le seguenti clausole:

- una clausola che non ammetta l'operatore economico che presenta un'offerta economica pari o superiore all'aggio posto a base di gara e/o un'offerta economica uguale o inferiore al minimo garantito posto a base di gara;
- una clausola che riservi la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

evidenziato che, a norma dell'art. 26, comma 3 – bis, del D. Lgs. n. 81/2008, non risulta necessario prevedere costi per la sicurezza, né predisporre il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali (DUVRI), così come indicato dal Responsabile dell'Ufficio Sicurezza lavoratori con nota di data 14 marzo 2024 prot. n. 87184, non sussistendo alcuna interferenza tra i lavoratori del Comune e quelli dell'impresa che gestisce il servizio;

ritenuto che, al fine di garantire che il contratto sia eseguito con la necessaria professionalità e capacità tecnica e con l'adeguata affidabilità tecnico – organizzativa, a pena di esclusione, i concorrenti devono essere in possesso oltre che dei requisiti generali anche dei requisiti esposti di seguito (requisiti di ordine speciale):

**1. Requisiti di idoneità professionale (art. 100, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. 36/2023)**

- iscrizione nel Registro delle imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane per attività compatibili con quelle oggetto della presente gara. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese (art. 68 del D. Lgs 36/2023) tale requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata;

- iscrizione all'albo di cui all'art. 53 comma 1 del D.Lgs. 446/97 e agli ulteriori requisiti di cui al DM 101 del 13/04/2022, dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, con capitale sociale interamente versato, nel caso di comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti, almeno pari ad € 2.500.000,00 ai sensi dell'art. 1 comma 807 lett. a) della legge n. 160 del 27/12/2019. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese (art. 68 del D. Lgs 36/2023) tale requisito deve essere posseduto dall'esecutore;

**2. Requisiti di capacità economico e finanziaria (art. 100, comma 1, lettera b) del D.Lgs.**

**36/2023 e art. 100, comma 11 Del D.Lgs. 36/2023)**

- fatturato globale maturato nel triennio precedente (2021 – 2022 - 2023) pari ad almeno euro 1.000.000,00 IVA esclusa; tale requisito viene richiesto al fine di garantire la solidità economica degli operatori economici partecipanti e quindi l'assolvimento degli obblighi in capo agli stessi derivanti dalla stipula del contratto. Il requisito è legato alla necessità di selezionare operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore delle prestazioni richieste, tenuto anche conto della distribuzione delle stesse nell'arco temporale della durata del contratto. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese (art. 68 del D. Lgs 36/2023) tale requisito deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso con la precisazione che l'Impresa capogruppo deve possedere il requisito in misura maggioritaria in quanto, considerata la natura specialistica delle prestazioni richieste dalla concessione, è necessario garantire che la capogruppo posseda una solida capacità economico-finanziaria;

**3. Requisiti di capacità tecniche professionali (art. 100, comma 1, lettera c) e art. 100, comma 11 del D.Lgs. 36/2023)**

- avvenuta esecuzione nel triennio precedente a quello di indizione della procedura di gara di almeno un contratto analogo a quello in affidamento. Per contratti analoghi si intendono quelli relativi all'attività di liquidazione, accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale (inteso come canone occupazione suolo pubblico, canone diffusione messaggi pubblicitari e canone pubbliche affissioni), oltre che del canone mercatale di cui alla legge n. 160/2019, nonché dell'imposta comunale sulla pubblicità, in almeno un Comune avente un numero di abitanti pari o superiore a 30.000. Tale requisito viene richiesto in quanto consente di individuare la rilevanza dell'esperienza maturata nel settore di riferimento. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese (art. 68 del D. Lgs 36/2023) tale requisito deve essere posseduto dall'Impresa capogruppo in quanto, considerata la natura specialistica delle prestazioni richieste dalla concessione, è necessario garantire che la capogruppo posseda una minima esperienza nella gestione delle entrate oggetto del contratto;

rilevato, infine, che tutti i requisiti di cui sopra si ritengono attinenti e proporzionati all'oggetto della concessione, considerato l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti;

preso atto che la procedura di gara in esame è stata inserita nella "Programmazione triennale degli acquisti superiore o uguale a 140.000,00 euro 2024 - 2026" approvata dalla Giunta comunale con deliberazione 8 gennaio 2024 n. 3 (pur non riguardando tecnicamente un "acquisto" di beni o servizi ma trattandosi comunque di procedura da attivare nel corso del 2024);

rilevato che con nota del Sindaco di data 24 gennaio 2024 si è provveduto a fornire alle Organizzazioni sindacali e alle rappresentanze degli imprenditori le informazioni generali

relative alle procedure programmate per il periodo 2024 – 2026, tra cui rientra quella in oggetto;  
evidenziato che, atteso il valore economico superiore a un milione di euro del contratto, per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere durante l'esecuzione della concessione tra il Comune e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D. L.gs 36/2023, le parti si rivolgono al Collegio Consultivo Tecnico (CTT) appositamente nominato;

tenuto conto che l'Amministrazione si riserva, nel caso in cui intervenga una convenzione APAC o da Consip - al momento non presenti - a condizioni di prezzo/qualità più convenienti per l'Amministrazione (salvo accettazione da parte dell'Operatore economico o del contraente del prezzo più basso previsto dalla convenzione APAC o Consip), di non procedere all'aggiudicazione o alla stipulazione del contratto ovvero di recedere dal contratto previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e salvo, se dovuto, l'indennizzo all'Operatore economico;

ritenuto di richiedere - ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 - agli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara di corredare la propria offerta – ad assicurazione della serietà della stessa – con una garanzia provvisoria pari all'1% dell'importo complessivo posto a base di gara; il valore della garanzia potrà essere ridotto nelle ipotesi previste dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023;

visto l'art. 222, comma 2, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a mente del quale "L'ANAC, attraverso bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche [...]";

preso atto che con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 309 del 27 giugno 2023 è stato approvato lo "Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo", ma che non si dispone ad oggi di uno schema di disciplinare di gara a procedura aperta per l'affidamento di servizi e forniture sotto soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

visto l'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 secondo cui "successivamente all'adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità degli stessi. Le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo";

atteso pertanto che, per la procedura in oggetto, è stato redatto lo schema del

disciplinare di gara seguendo, per quanto possibile, il bando-tipo dell'ANAC sopra citato e apportando le necessarie e opportune modifiche al testo per adeguarlo alla normativa locale (e ad altre prescrizioni attinenti lo specifico ordinamento dell'Amministrazione comunale);

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

- la Legge provinciale 09.03.2016 n. 2 e s.m. (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012);
- la Direttiva UE 26.02.2014 n. 23, Direttiva UE del parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- il D.Lgs 31.03.2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);
- il D.Lgs 15.12.1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni;
- il Decreto del Ministero delle Finanze 13.04.2022 n. 101 (Regolamento relativo alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate);
- il Decreto-legge 25.03.2010, n. 40, coordinato con la legge di conversione 22.05.2010, n. 73;
- la Legge provinciale 15.11.1993, n. 36;
- la Legge 27.12.2019, n. 160 e s.m. (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.04.2021 n. 42 e 02.11.2022 n. 132;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 17.12.1998 n. 201 e 05.12.2007 n. 150;

- le Linee guida sui criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di forniture e servizi”, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 230 del 18 febbraio 2022; - le Linee guida n. 2;
- la deliberazione del Consiglio comunale 30 gennaio 2024 n. 14;
- la deliberazione della Giunta comunale 19 marzo 2024 n. 71;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale 102/2023/05 di data 28.12.2023 prot. n. 449188 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali

determina

1. di approvare l'elaborato denominato “Capitolato speciale” e relativi allegati oltre al “Piano economico finanziario di massima” e la “Matrice dei rischi” che costituiscono, unitamente al presente atto, il progetto di contratto per l'affidamento in oggetto e nel quale sono contenute le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale tra l'Amministrazione e l'operatore economico che si aggiudicherà la concessione, nonché le prescrizioni minime inderogabili, sia in sede di gara, sia nell'esecuzione del contratto;
2. di approvare lo schema di disciplinare di gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale (canone diffusione messaggi pubblicitari e canone pubbliche affissioni), recupero dell'imposta comunale sulla pubblicità e servizio di pubbliche affissioni, che sarà integrato con gli elementi di dettaglio non ancora definiti e modificato secondo quanto si renderà necessario per eventuali disposizioni normative sopravvenute;
3. di approvare l'elaborato denominato “Parametri e criteri di valutazione dell'offerta” nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili;
4. di indire una procedura di gara per l'affidamento sotto soglia comunitaria della concessione del servizio di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale (canone diffusione messaggi pubblicitari e canone pubbliche affissioni) e recupero dell'imposta comunale sulla pubblicità oltre che del servizio di pubbliche affissioni del Comune di Trento;
5. di stabilire che la gara avvenga mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente

più vantaggiosa ai sensi degli artt.108 del D.Lgs. 36/2023 e 17 della L.P. n. 2/2016 e s.m. secondo gli indirizzi fissati dalla Giunta comunale con propria deliberazione n. 71 di data 19.03.2024, immediatamente eseguibile;

6. di stabilire che il servizio avrà una durata di 5 anni e che, qualora sussistano motivate ragioni o oggettive ragioni di urgenza, in conformità rispettivamente agli art. 17, comma 8 e comma 9, del D. lgs. 36/2023, il Comune di Trento può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; in tali casi la durata della prestazione, di 5 anni, decorre dalla data del verbale di avvio del servizio e quindi la scadenza del contratto risulta parimenti anticipata;
7. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione del relativo contratto dando atto che spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il soggetto aggiudicatario;
8. di indicare quale responsabile della gestione del contratto ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3 lettera g), del Regolamento per la disciplina dei contratti, la sottoscritta Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali;
9. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla stipulazione del contratto, nella forma pubblica amministrativa, la sottoscritta Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali;
10. di prenotare la somma complessiva per l'affidamento dei servizi in oggetto per l'intera durata contrattuale, pari ad euro 2.056.000,00 e di imputare la spesa al capitolo indicato nel prospetto dati finanziari, che presenta la necessaria disponibilità. Tale somma è così suddivisa per gli anni di durata del contratto, in ciascuno dei quali diverrà esigibile la relativa obbligazione:  
anno 2024: euro 206.000,00;  
ciascuno degli esercizi dal 2025 al 2028: euro 411.000,00  
anno 2029: euro 206.000,00
11. di fronteggiare la spesa con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 03/04/24



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E  
PATRIMONIALI

**Determinazione Dirigenziale**

N. 13/ 60

di data 03/04/24

**Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CANONE DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI E CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI) E RECUPERO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ OLTRE CHE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI DEL COMUNE DI TRENTO PER LA DURATA DI 5 ANNI. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	P	2024	14041.03.00498	U.1.03.02.03.999	1305			206.000,0 0	"	135252 (1214544 3)
U	P	2025	14041.03.00498	U.1.03.02.03.999	1305			411.000,0 0	"	135253 (1214544 4)
U	P	2026	14041.03.00498	U.1.03.02.03.999	1305			411.000,0 0	"	135254 (1214544 5)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 4 aprile 2024